COMUNE DI ALPIGNANO (TO)

CAPITOLATO DI POLIZZA

AUTO RISCHI DIVERSI

A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE E DEGLI AMMINISTRATORI.

Società Assicuratrice:

Broker di Aon S.p.A.

Assicurazione: Piazza Galimberti 2/b - Cuneo

DATI ANAGRAFICI

COMPAGNIA

EFFETTO 31 OTTOBRE 2021

SCADENZA 31 MAGGIO 2024

DURATA Anni 2 MESI 7

RATEAZIONE Annuale

CONTRAENTE Comune di Alpignano

INDIRIZZO Viale Vittoria 14 10091 Alpignano

DEFINIZIONI

Nel testo della presente polizza di assicurazione le Parti attribuiscono, alle parole sotto riportate il significato di seguito indicato:

PARTI Il Contraente e la Società

ASSICURAZIONE Il complesso delle garanzie previste nella presente polizza

POLIZZA II documento che, sottoscritto dalle Parti, comprova il

contratto di assicurazione

SOCIETÀ L'impresa di Assicurazione che stipula la polizza in nome

proprio ovvero in qualità di Delegataria per conto delle Imprese Coassicuratrici (art. 1911 del Codice Civile). Convenzionalmente può essere anche l'Intermediario professionale iscritto all'Albo di riferimento, al quale

l'Impresa ha affidato la gestione della polizza

CONTRAENTE L'Amministrazione/Ente Pubblico che stipula

l'assicurazione, ovvero il Comune di Alpignano (TO).

ASSICURATI I soggetti il cui interesse è protetto dall'assicurazione

PREMIO IMPONIBILE La somma dovuta dal Contraente alla Società quale

corrispettivo dell'assicurazione, al netto delle sole imposte di

assicurazione

PREMIO LORDO La somma dovuta dal Contraente alla Società quale

corrispettivo dell'assicurazione, comprensivo delle imposte

di assicurazione

RISCHIO La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni

che ne possono derivare

SINISTRO Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata

l'assicurazione

INDENNIZZO-RISARCIMENTO La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

MASSIMALE La somma di massima esposizione della Società per ogni

sinistro

SCOPERTO La percentuale del danno indennizzabile che rimane a carico

dell'Assicurato

FRANCHIGIA La parte del danno indennizzabile che rimane a carico

dell'Assicurato

BROKER l'Intermediario professionale a cui l'Ente

Contraente abbia affidato la gestione della

polizza;

e con riferimento alla polizza:

DIPENDENTI

Le persone che hanno con l'Ente Contraente un rapporto di lavoro subordinato.

Sono parificati ai dipendenti:

- I soggetti che a qualsiasi titolo svolgono la propria attività per conto dell'Unione Montana del Monviso, nel rispetto della vigente legislazione in materia di occupazione e mercato del lavoro, consulenti incaricati ed altri soggetti regolarmente incaricati;
- i tirocinanti (ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n° 142/1998); gli stagisti;

a condizione che siano assolti e rispettati dal datore di lavoro gli obblighi derivanti dalla assicurazione INAIL;

VEICOLO

le autovetture ad uso privato; gli autoveicoli ad uso promiscuo per trasporto di persone e/o cose che non superino i nove posti compreso il conducente, di peso complessivo a pieno carico non superiore a 35 Q.li e con l'altezza non superiore a 2,70 m.

Sono considerate Parti integranti del veicolo:

- la ruota di scorta;
- le targhe, gli attrezzi in dotazione;
- gli accessori "di serie", gli "optional" ed "altri"

I veicoli possono essere di proprietà dell'Assicurato o di un suo familiare, ovvero in locazione o in leasing e/o in uso a qualsiasi titolo all'Assicurato e devono essere regolarmente assicurati con garanzia di Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) ai sensi della Legge 24.12.1969 e successive modifiche.

ACCESSORI

Installazione di parti stabilmente fissate al VEICOLO assicurato, che possono essere:

"di serie"

se costituiscono normale dotazione del veicolo, senza supplemento al prezzo base di listino

"optional"

se forniti dalla Casa Costruttrice contestualmente al veicolo, con supplemento al prezzo base di listino

"altri"

se forniti dalla Casa Costruttrice o da altre Ditte e non rientranti nelle precedenti definizioni

"apparecchi fonoaudiovisivi"

autoradio, lettori di CD, mangianastri ed altre apparecchiature per la ricezione, trasmissione di suoni ed immagini, impianti di radiotelefono. Queste apparecchiature devono essere stabilmente installate sul veicolo

CRISTALLI:

il parabrezza, il lunotto posteriore, i cristalli laterali del VEICOLO, escluso gli specchi retrovisori esterni ed interni e la fanaleria in genere

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).

Tuttavia l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto al completo indennizzo sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente e siano avvenute in buona fede.

2 - ALTRE ASSICURAZIONI

I Comuni hanno l'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza o la stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio se stipulate direttamente dal Contraente. L'Ente Contraente è esonerato dal comunicare alla Società l'esistenza di altre assicurazioni stipulate dagli Assicurati per il medesimo rischio. In caso di sinistro si richiama quanto stabilito dall'Art. 1910 del Codice Civile.

3 - PAGAMENTO DEL PREMIO

La prima rata di premio è pagata al perfezionamento della polizza.

Le rate di premio di rinnovo devono essere pagate entro il sessantesimo giorno successivo alle date di scadenza annue stabilite.

Tenuto conto che il Contraente, per proprie esigenze amministrative, effettua pagamenti solo tramite ordinativi bancari preventivamente autorizzati, si conviene che ogni copertura inerente la polizza decorre comunque:

- a) per la rata iniziale relativa alla stipulazione della polizza, dalle ore 24.00 del giorno indicato nella determinazione di affidamento della presente polizza, data che sarà notificata dal Contraente alla Società con comunicazione che può essere anticipata a mezzo fax. Il pagamento della rata iniziale della polizza dovrà avvenire entro novanta giorni dall'effetto della polizza (Art. 14 delle Norme che Regolano l'Assicurazione) senza che ciò impedisca la regolare decorrenza della garanzia di polizza, alla data stabilita in contratto.
- b) per il rinnovo della polizza, dalle date di scadenza stabilite a condizione che venga effettuato l'ordine di pagamento entro il novantesimo giorno dalla data di scadenza. Trascorso tale termine, salvo accordi tra le Parti, la garanzia sarà sospesa e riprenderà dalle ore 24.00 del giorno indicato nella determinazione di pagamento.

4 -FORMA E VALIDITA' DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni intercorrenti tra la Società ed il Contraente debbono essere fatte per mezzo di lettera raccomandata A.R. o telegramma, telefax o posta elettronica certificata, o per il tramite del Broker incaricato.

5 - PROVA DELLA ASSICURAZIONE

La polizza, le eventuali modifiche e/o integrazioni risultanti da Appendici successive debbono essere provate per iscritto mediante documento sottoscritto dalle Parti.

6 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Art. 1898 del Codice Civile), salvo quanto previsto al precedente Art. 1 "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio".

7 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente (Art. 1897 del Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

8 - INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Ente Contraente su quanto contemplato dalla condizioni tutte di polizza

9 - FACOLTA' BILATERALE DI RECESSO

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente possono recedere dall'assicurazione, con preavviso di 120 giorni.

In caso di recesso da parte della Società, questa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

Anche in caso di recesso da parte del Contraente, resta fermo il diritto della Società al rimborso del premio, con le stesse modalità di cui al comma precedente.

10 - ONERI FISCALI - SPESE DI REGISTRAZIONELE IMPOSTE, TASSE E TUTTI GLI ALTRI ONERI STABILITI DALLA LEGGE, PRESENTI E FUTURI, RELATIVI AL PREMIO, ALLE POLIZZE ED AD ALTRI ATTI DA ESSA DIPENDENTI, SONO A CARICO DEL CONTRAENTE, ANCHE SE IL PAGAMENTO SIA STATO ANTICIPATO DALLA SOCIETÀ.

Qualora il Contraente intenda procedere alla registrazione della presente polizza, le spese saranno a totale carico della Società.

11 -FORO COMPETENTE

Il Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria ove ha sede l'Ente contraente.

12 -RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è diversamente regolato dalla presente polizza, valgono le norme di Legge in vigore.

13 - COASSICURAZIONE E DELEGA

Qualora la Società intenda avvalersi dell'istituto della coassicurazione diretta, si stabilisce che in questo caso la Società assumerà la definizione di Società Delegataria e la percentuale di rischio assicurato a carico della Società Delegataria, quale propria ritenzione non potrà essere inferiore al 50% (cinquanta per cento) del rischio globale.

Le altre Società partecipanti al rischio, definite Società Coassicuratrici, saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione della polizza compiuti dalla Società Delegataria per conto comune, compresa la registrazione della presente polizza, se richiesta dal Contraente, mentre i rapporti con il Contraente saranno tenuti esclusivamente dalla Società Delegataria.

Ognuna delle Società Coassicuratrici concorrerà al pagamento degli indennizzi liquidati a termini di polizza, in proporzione alla quota di assicurazione rispettivamente assunta, e sarà responsabile soltanto per essa, non implicando il rapporto di coassicurazione alcuna responsabilità solidale (Art. 1911 del Codice Civile).

Le firme apposte dalla Società Delegataria e dalle Società Coassicuratrici sul contratto di assicurazione lo rendono valido ad ogni effetto nei confronti del Contraente.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi imponibili, delle imposte spettanti a ciascuna delle Società Coassicuratrici, risulta su apposito prospetto allegato alla presente polizza.

14 - DECORRENZA, DURATA, ESCLUSIONE TACITA PROROGA, RISOLUZIONE ANTICIPATA, EVENTUALE PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

La polizza ha effetto dalle ore 24.00 del 31/10/2021.

La durata della polizza viene stabilita in anni due e mesi sette.

Alla data del 31/05/2024 la polizza si intenderà cessata a tutti gli effetti senza obbligo di disdetta da parte del Contraente (art. 23 Legge 62/2005).

È comunque in facoltà del Contraente e della Società di rescindere dalla polizza al termine di ogni periodo assicurativo annuo, dalla data del mediante lettera raccomandata A.R. da spedirsi alla Società o al Contraente almeno 60 giorni prima della data di scadenza. Sara facoltà dell'Ente di richiedere a scadenza del contratto il rinnovo della polizza per anni due alle medesime condizioni.

Sarà facoltà dell'Ente, alla scadenza contratto, richiedere alla Società una proroga tecnica dello stesso, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., nella misura strettamente necessaria per il completamento delle ordinarie procedure per la scelta del nuovo contraente e comunque non superiore ad anni uno, agli stessi prezzi, patti e condizioni stabilite nel contratto di cui al servizio in oggetto;

15 - ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI

Poiché la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per la loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato, così come disposto dall'Art. 1891 del Codice Civile.

16 - PRESCRIZIONE DEI DIRITTI

I diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto sul quale il diritto si fonda, ai sensi dell'Art. 2952 del Codice Civile.

17- GESTIONE DEL CONTRATTO

L'Ente Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente Polizza alla Società:

AON SpA – Piazza Galimberti 2/B, n. 9 - 12100 CUNEO.

Di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker AON SpA il quale tratterà con la Società.

Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo, che debbano necessariamente essere fatte dal Contraente, le comunicazioni fatte alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente si intenderanno fatte dal Contraente stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal broker e quelle fatte direttamente dal contraente alla Società, prevarranno quest'ultime.

Fermo restando l'inesistenza di qualsiasi rappresentanza della Società da parte del Broker, le comunicazioni eventualmente fatte dal Contraente al broker potranno intendersi come fatte alla Società soltanto se tempestivamente trasmesse a quest'ultima ed alla condizione essenziale che la

loro data sia oggettivamente certa. In ogni caso, le comunicazioni comportanti la decorrenza di un termine ovvero un aggravamento del rischio potranno essere fatte alla Società anche dal broker e avranno efficacia dal momento della ricezione da parte della Impresa stessa.

Il pagamento del premio realizzato in buona fede al broker, si considera effettuato direttamente alla Società di assicurazioni ai sensi dell'art. 118 D.LGS 209/2005.

7

18- Tracciabilta' dei Flussi Finanziari

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto

- Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
- La stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DELLA POLIZZA A.R.D

1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga, fino alla concorrenza della somma assicurata in polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti subiti dai veicoli assicurati, compresi i pezzi di ricambio e gli accessori, in conseguenza di:

- collisione del veicolo assicurato con altri veicoli, urto del veicolo assicurato contro ostacoli di qualsiasi genere fissi o mobili, ribaltamento, uscita di strada durante la circolazione.

L'assicurazione è inoltre prestata per i danni subiti dai veicoli, in conseguenza di:

- **incendio**, intendendosi per tali i danni subiti dal veicolo a seguito di incendio, fulmine, scoppio di serbatoi o dell'impianto di alimentazione;
- **furto**, intendendosi per tale la perdita del veicolo o di sue parti, in conseguenza di furto, rapina, estorsione, nonché i danni subiti dal veicolo stesso nella esecuzione o nel tentativo di commettere tali reati;
- **eventi socio-politici**, quali tumulti popolari, scioperi, atti di terrorismo, sommosse, sabotaggio, vandalismo;
- eventi naturali, intendendosi per tali trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, frane, smottamenti, caduta grandine o neve ed altre calamità naturali;
- rottura cristalli, accidentale e non conseguente ad atti vandalici e dolosi;
- **assistenza stradale e ripristino airbag** somma assicurata euro cinquecento per sinistro per garanzia e senza applicazione di franchigia.

2- PERSONE ASSICURATE - VEICOLI ASSICURATI

2.a PERSONE ASSICURATE

I veicoli si intendono assicurati quando sono condotti dalle seguenti persone:

8

- AMMINISTRATORI CONSIGLIERI
- · SEGRETARIO
- · DIPENDENTI (vedi definizione di polizza)

appartenenti al Comune di Alpignano.

Relativamente agli AMMINISTRATORI:

- i veicoli sono assicurati, quando vengono utilizzati in occasione di missioni, di trasferimenti, di viaggi per necessità attinenti al mandato istituzionale ricoperto e svolti per conto dei relativi Enti.

Relativamente al SEGRETARIO ed ai DIPENDENTI:

- i veicoli sono assicurati, quando vengono utilizzati in occasione di missioni, di trasferimenti attinenti al rapporto di impiego ricoperto, di viaggi, svolti per conto degli enti.

A maggior precisazione si stabilisce che:

- l'assicurazione viene prestata limitatamente al tempo necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio stesso e semprechè le missioni che comportino corresponsione di indennità chilometrica, i trasferimenti attinenti al rapporto di impiego ricoperto, compresi i trasferimenti per
- raggiungere il posto di lavoro o i viaggi di servizio risultino, regolarmente e precedentemente autorizzati dall'Ente Contraente:
- l'assicurazione comprende i trasferimenti compiuti per ragioni di servizio nell'ambito del territorio di competenza dei Comuni formante l'Unione Montana ed all'esterno di tali territori, sia che comportino o non comportino corresponsione di indennità chilometrica, semprechè siano stati regolarmente e precedentemente autorizzati dall'Ente Contraente.

2.b VEICOLI ASSICURATI

I veicoli assicurati non devono risultare di proprietà dell'Ente Contraente, di proprietà di altri Enti Pubblici o di terzi e per i quali l'Ente risulta essere locatario.

3 - DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza massima per ogni sinistro della somma di

Euro 15.000,00 a PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

per ogni veicolo in uso all'Assicurato fermo restando che l'importo del danno calcolato in base alla predetta condizione non può essere superiore in ogni caso al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Per la garanzia "rottura dei cristalli", la Società rimborsa le spese sostenute e documentate dall'Assicurato, per la sostituzione degli stessi, sino alla concorrenza della somma di Euro 750,00. Non si considerano rottura le rigature e/o le segnature. Nella somma assicurata sono comprese anche le spese di installazione dei nuovi cristalli.

4 - ESCLUSIONI

L'assicurazione non è operante:

- se il veicolo è guidato da persone non munite di regolare patente ovvero mancanti dei requisiti previsti dalla Legge e comunque diverse da quelle indicate all'Art. 2);
- se il conducente si trova in stato di ubriachezza o di alterazione psichica dovuta ad uso di sostanze stupefacenti;

9

- se il sinistro si verifica in conseguenza di attività illecite od estranee agli scopi della missione, trasferimento o viaggio di servizio.

Sono inoltre esclusi dall'assicurazione i danni:

- originati direttamente ed esclusivamente da atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, sviluppo - comunque insorto - di energia, ancorché detti danni siano occorsi durante la circolazione;
- conseguenti a traino attivo o passivo del veicolo; manovre a spinta od a mano; circolazione fuori strada;
- determinati od agevolati da dolo delle persone incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo;
- verificatisi durante la partecipazione a gare o competizioni sportive, relative prove ed allenamenti;
- alle ruote cerchioni, coperture e camere d'aria . se verificatisi non congiuntamente ad altri danni indeterminabili a termini di polizza;
- causati da cose od animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;
- verificatisi durante la circolazione conseguente a furto o rapina del veicolo, e verificatisi durante l'uso ed il possesso abusivo del veicolo stesso;

5 - ESONERO IDENTIFICAZIONE VEICOLI

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle targhe dei veicoli nonché delle generalità delle persone assicurate.

6 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per i sinistri che avvengono nel territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

L'assicurazione è estesa ai sinistri che avvengono negli Stati facenti parte dell'Unione Europea e degli altri Stati che aderiscono al sistema della CARTA VERDE.

7 - MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI

I sinistri devono essere denunciati dal Contraente alla Società entro 10 giorni da quando ne sia venuto a conoscenza.

La denuncia deve contenere la data, il luogo e le cause del sinistro, l'indicazione delle sue conseguenze e dell'entità - almeno approssimativa - del danno, nonché gli estremi dell'Assicurato danneggiato, dell'Autorità inquirente intervenuta sul luogo del sinistro ed il nominativo di eventuali testimoni.

Alla denuncia del sinistro dovrà essere allegata:

- tutta la documentazione ufficiale in possesso dell'Amministrazione Contraente, comprovante la legittimità del diritto al risarcimento del danno da parte dell'Assicurato;

- autodichiarazione dell'Assicurato comprovante la esistenza o la non esistenza in essere di copertura assicurativa con altra Società riferita al veicolo danneggiato, a garanzia dei medesimi rischi indicati al precedente Art. 1) Oggetto dell'Assicurazione;
- copia della denuncia scritta alla Autorità Giudiziaria competente in caso di incendio, furto e tentato furto, rapina, estorsione, eventi socio- politici.

10

8 - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO - FRANCHIGIA FISSA

L'ammontare del danno viene determinato secondo il seguente criterio:

 a) in caso di danno parziale, l'ammontare del danno è pari alle spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate o distrutte del veicolo senza tener conto del degrado d'uso, nel limite del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, limitatamente ai sinistri avvenuti entro dodici mesi dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero;

1

- b) in caso di danno parziale, per i sinistri avvenuti dopo dodici mesi dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, l'ammontare del danno è pari alle spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate o distrutte, con l'avvertenza che il valore dei pezzi di ricambio, relativi alle parti meccaniche, viene ridotto del 10% per ogni anno intero successivo ai primi tre anni di vita del veicolo assicurato, con il massimo del 20%;
- c) in caso di danno totale, l'ammontare del danno è pari al "valore commerciale" che il veicolo aveva al momento del sinistro, dedotto il valore di recupero del relitto.
 Per "valore commerciale", si intente il valore riportato dalle quotazioni "Eurotax" colore giallo dell'ultima edizione antecedente il momento del sinistro.

Dall'indennizzo riconosciuto dalla Società verrà dedotto quanto eventualmente spettante agli aventi diritto in virtù di altre assicurazioni riguardanti gli stessi rischi e stipulate dai proprietari dei veicoli assicurati.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., ove l'Assicurato la tenga a suo carico.

Sono escluse in ogni caso dall'indennizzo le spese per modificazioni, aggiunte o miglioramenti apportati al veicolo in occasione delle riparazioni.

La garanzia comprende il risarcimento di danni subiti dagli optionals e dagli accessori che risultino stabilmente installati sui veicoli.

FRANCHIGIA:

DALL'IMPORTO DELL'AMMONTARE DEL DANNO VERRA' DETRATTA DALLA SOCIETA' UNA FRANCHIGIA FISSA DI Euro 150,00 PER OGNI SINISTRO. LA FRANCHIGIA NON VERRA' APPLICATA ALLA GARANZIA "ROTTURA CRISTALLI" (ART. 1)

- 9 RIPARAZIONI DI PRIMA URGENZA REINTEGRAZIONE IN FORMA SPECIFICA- INDENNIZZO DIRETTO AL RIPARATORE
- **9.1** Salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina, l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna se non prima

- di aver ricevuto il consenso dalla Società.
- **9.2** La Società può altresì concordare con l'Assicurato e/o con il titolare del diritto di proprietà del veicolo:
 - di sostituire il veicolo o le sue parti distrutte o danneggiate invece di pagare l'indennizzo;
 - di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo, dopo il sinistro, corrispondendone il controvalore nel limite della SOMMA ASSICURATA.

11

9.3 - La Società, l'Assicurato o il titolare del diritto di proprietà del veicolo hanno facoltà di concordare tra di loro l'esecuzione diretta delle riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato presso un riparatore di fiducia della Società, ovvero con la medesima convenzionato.

A tale riparatore l'Assicurato o il titolare del diritto di proprietà del veicolo dovranno rilasciare opportuna delega ad incassare dalla Società la somma pattuita per l'indennizzo del danno a termini di polizza.

10 - LIQUIDAZIONE DEL DANNO AL VEICOLO - NORME PER IL PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Fatto salvo quanto stabilito dal precedente art. 9.3), la liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra la Società e l'Assicurato ovvero - quando una di questi lo richieda - mediante periti nominati rispettivamente dalla Società e dall'Assicurato; i periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti.

Se una delle parti non provvede - nonostante invito dell'altra - alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta - su richiesta della parte più diligente - dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto.

I periti, tenendo presenti le condizioni contrattuali, decidono a maggioranza di voti inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta.

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; quella del terzo perito è a carico della Società e dell'Assicurato in parti uguali.

Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato a favore dell'intestatario del libretto di circolazione con contestuale sottoscrizione della quietanza da parte dell'Assicurato, se diverso e da parte del Contraente.

In alternativa, per dirimere la controversia insorta, il Comune o l'Assicurato potranno rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

La Società, ricevuta la documentazione richiesta, provvederà, per il tramite del Broker, al pagamento dell'indennizzo entro 15 giorni dal ricevimento di tali documenti.

L'indennizzo da liquidare oltre i termini sopra indicati per effetto di contestazioni che si risolvono con il ricorso all'arbitrato, saranno ricalcolate in base al tasso di variazione dei "numeri indice mensili dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati", pubblicati dall'I.S.T.A.T. relativamente al periodo trascorso dalla data della decisione assunta in fase di arbitrato, il pagamento dell'indennità sarà maggiorato degli interessi legali.

Fatto salvo quanto stabilito dal precedente art. 9.3), la Società rimetterà l'indennizzo liquidabile a termini di contratto direttamente all'Ente Contraente,

che stipula il presente contratto anche in adempimento al disposto dell'Art. 23 del D.P.R. n. 333/90, nonché del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale degli Enti Locali, perché ne disponga a favore dei destinatari aventi diritto al risarcimento. Contestualmente all'accettazione dell'atto di quietanza, l'Amministrazione rilascerà a favore della Società una dichiarazione liberatoria dell'adempimento dell'obbligazione contrattuale riferita al caso di danno risarcito.

12

In caso di "indennizzo diretto al riparatore" (art. 9.3) la Società comunicherà comunque al Broker e all'Ente Contraente l'importo dell'indennizzo liquidato all'Assicurato ovvero al titolare del diritto di proprietà del veicolo.

11 - OBBLIGO DI SALVATAGGIO E DI CONSERVAZIONE

L'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno adoperandosi per la difesa, la salvaguardia ed il recupero di tutto o parte del mezzo; per le spese relative si applica l'art. 1914 del Codice Civile.

L'Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli avanzi del danno stesso senza avere in nessun caso per tale titolo diritto a qualsivoglia indennità.

12 - DOLO DELL'ASSICURATO

L'assicurazione non copre i danni determinati o agevolati da dolo dell'Assicurato.

13 - CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL PREMIO ANNUO - PREMIO MINIMO ANNUO - REGOLAZIONE DEL PREMIO NON OPERANTE

Il premio annuo viene determinato in relazione ai chilometri annui percorsi dagli Assicurati e regolarmente registrati presso l'Ente Contraente.

Il premio imponibile minimo della polizza, viene calcolato prevedendo una percorrenza annua anticipata di Km 3.000, e,

viene anticipato in

Euro (escluse le imposte di assicurazione)

Tale premio, definito PREMIO MINIMO ANTICIPATO, rimarrà comunque acquisito dalla Società.

Il conguaglio da effettuarsi sul chilometraggio effettivamente percorso dagli assicurati nel periodo assicurativo annuo, viene stabilito sulla base di

un premio imponibile convenuto di

EURO A CHILOMETRO.

In relazione a quanto precede, alla fine del periodo annuo di assicurazione onde procedere all'eventuale conguaglio del premio, gli enti comunicheranno alla Società le percorrenze chilometriche come risultano da documenti depositati presso gli enti stessi.

Poiché il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine del periodo annuo assicurativo, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine del periodo annuo di assicurazione, l'Ente Contraente dovrà fornire per iscritto alla Società i dati necessari al conteggio del premio.

Le differenze attive a favore della Società dovranno essere corrisposte dall'Ente Contraente entro 90 giorni dalla data di ricevimento dell'apposita appendice.

La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione del premio costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società.

13

Alle scadenze anniversarie del contratto ed alla scadenza definitiva, se l'Ente Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione del premio.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Ente Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

14 - DIRITTO DI SURROGAZIONE

La Società conserva il diritto di surrogazione ex Art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'indennizzo pagato e rinuncia ad esercitarlo esclusivamente nei confronti del conducente debitamente autorizzato alla guida del veicolo.

La Società ed il Contraente concordano che le norme stabilite dal capitolato dattiloscritto di polizza annullano e sostituiscono integralmente tutte le dichiarazioni e le condizioni riportate a stampa dalla Società su propria modulistica, che si devono quindi intendere abrogate e prive di effetto.